

Approfondimento FIRST CISL

Legge di bilancio: tutte le previsioni per fragili e famiglie

Riferimenti normativi

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 29-12-2022); Legge 18 febbraio 2022, n. 11 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 41 del 18-12-2022); Decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 143 del 21-06-2022); Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 309 del 30-12-2021); Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 96 del 26-04-2001); Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 30-12-2021); Decreto del Ministero della cultura 26 settembre 2022, n. 184 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 281 del 01-12-2022); Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (pubblicata in gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 310 del 31-12-2021).

24 gennaio 2023

Sintesi delle previsioni per famiglie e fragili

Anche quest'anno la Legge di bilancio contiene una serie di **agevolazioni e bonus** che per comodità, e in continuità con quanto avvenuto già nelle scorse manovre, si possono individuare come "pacchetto famiglia".

Tra le maggiori novità c'è la previsione di un mese di congedo facoltativo retribuito all'80%, utilizzabile da uno dei due genitori (in via alternativa) fino ai sei anni di vita della figlia e/o del figlio.

Riguardo all'assegno unico, dal 1° gennaio 2023 è previsto un incremento del 50% dell'erogazione per le famiglie con figlie e figli di età inferiore a un anno e per quelle con tre o più figlie/i di età compresa tra uno e tre anni con Isee fino a 40.000 euro. La Legge di bilancio contiene anche una maggiorazione del 50% dell'assegno unico per le famiglie con 4 o più figlie/figli.

Vengono anche confermate, e rese permanenti, le maggiorazioni dell'assegno unico per figlie e figli con disabilità.

Anche il bonus psicologo diventa permanente e sale da 600 a 1.500 euro, con Isee fino a 50.000 euro.

La Legge di bilancio cambia anche il cosiddetto **bonus cultura**, misura volta a favorire l'accesso alla cultura da parte delle/dei giovani.

Infine la Legge di bilancio contiene anche un'ulteriore intervento in materia di **smart working per lavoratrici e lavoratori fragili**, sia del settore pubblico che privato.

Proroga dello smart working per fragili

La Legge di bilancio 2023 prevede la fine del cosiddetto smart working emergenziale prorogando, **fino al 31 marzo 2023**, il solo diritto di accesso al lavoro agile per lavoratrici e lavoratori fragili.

A prevederlo è il comma 306 dell'art.1 che riprende le indicazioni del Decreto Ministeriale del 4 febbraio 2022, per individuare le condizioni di salute del soggetto e le patologie croniche con particolare condizione di gravità, in presenza delle quali la medica o il medico di medicina generale accerta e certifica lo status di fragilità.

Per queste categorie il provvedimento inserito in manovra continua ad assicurare, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile "anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento".

IMPORTANTE

Nel testo di Legge non si evince alcun riferimento a genitori di figlie e figli under 14, vengono così esclusi dalla previsione una buona parte di lavoratrici e lavoratori che avevano usufruito finora della misura prorogata fino al **31 dicembre 2022** dalla Legge di conversione n. 112 del Decreto Aiuti-bis. Dal 1° gennaio 2023 i genitori dovranno tornare a contrattare individualmente i giorni di lavoro da remoto con la propria azienda, avvalendosi delle priorità di accesso riconosciute dal Decreto lgs. 105/2022 (vedi [approfondimento First Cisl del 17](#)

[agosto 2022](#)), regolando con specifici accordi la durata, l'alternanza dei periodi di lavoro all'interno e all'esterno dell'azienda e i luoghi da escludere per l'espletazione della prestazione professionale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e dagli eventuali accordi aziendali in materia.

Con un comunicato stampa del 31 dicembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, alla luce della proroga al 31 marzo 2023 del diritto al lavoro agile per lavoratrici e lavoratori fragili, le relative comunicazioni aziendali dovranno:

- fino al 31 gennaio 2023, essere trasmesse mediante l'applicativo disponibile sul sito servizi.lavoro.gov.it, denominato "Smart working semplificato";
- dal 1° febbraio 2023, le eventuali comunicazioni relative alle lavoratrici e ai lavoratori fragili, aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/23 al 31/03/23, dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull'applicativo disponibile sempre sul sito servizi.lavoro.gov.it, denominato "Lavoro agile".

In una faq, sempre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha informato che **i datori di lavoro privati** devono inviare la comunicazione di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi, rispettivamente, dall'inizio della prestazione in modalità agile o, in caso di proroga, dalla data di fine del periodo precedentemente comunicato.

L'esempio riportato nella faq del Ministero:

- per un periodo di smart working che è iniziato il 10 gennaio 2023, il datore di lavoro deve aver inviato comunicazione entro il 15 gennaio;
- la proroga di un periodo precedentemente limitato al 31 marzo 2023 (caso fragili), dovrà essere comunicata entro il 5 aprile 2023.

Congedo parentale: novità

La Legge di bilancio all'art. 1 comma 359, nel modificare l'art. 34 comma 1 del Decreto legislativo numero 151/2001, aumenta (dal 30% all'80% della retribuzione giornaliera) e **per 1 solo mese**, l'indennità Inps spettante per il periodo di congedo parentale, che potrà essere fruito:

- in alternativa tra i genitori;
- fino al sesto anno di vita della bambina o del bambino, ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia della/del minore, nei casi di adozione o affidamento;

il periodo massimo indennizzabile tra i due genitori **rimane comunque di 9 mesi**.

L'indennità Inps all'80%, spetta ai genitori che terminano il periodo di congedo di maternità (capo III del D.lgs. numero 151/2001) o, in alternativa, di paternità (capo IV del D.lgs. numero 151/2001) **successivamente al 31 dicembre 2022**.

Entro i **primi 6 anni di vita della/del minore**, i genitori, lavoratrici o lavoratori dipendenti avranno diritto, in alternativa fra loro, a **un mese di congedo parentale**, dei 9 concessi, **indennizzato all'80%** della retribuzione. Per gli altri 8 mesi indennizzabili, l'indennità concessa resterà pari al 30% della retribuzione.

Approfondimento FIRST CISL

Il mese di congedo parentale indennizzato all'80% segue tutte le previsioni del congedo parentale:

- è computato nell'anzianità di servizio;
- la sua fruizione non comporta riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, a eccezione degli eventuali emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio e, comunque, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

La procedura informatizzata Inps dovrà essere aggiornata alla luce delle ultime novità e delle circolari e/o messaggi Inps rispetto alle modalità e ai canali di richiesta.

Assegno unico: tutte le maggiorazioni

La Legge di bilancio, all'art. 1, commi 357 e 358, ha apportato delle modifiche al Decreto legislativo 230/2021, istitutivo dell'Assegno unico e universale.

Dal 1° gennaio 2023 è previsto un **incremento del 50% dell'importo**, per le famiglie:

- con figlie e figli di età inferiore a 1 anno, da applicare agli importi spettanti secondo le fasce Isee di riferimento;
- con 3 o più figlie/figli di età compresa tra 1 e 3 anni, per livelli di Isee fino a 40.000 euro.

Inoltre è previsto l'aumento del 50% della maggiorazione forfettaria prevista per i **nuclei con almeno 4 figlie e/o figli**, che passa quindi **da 100 a 150 euro mensili**.

La manovra interviene anche in favore dei nuclei familiari con figlie e figli con disabilità, disponendo la corresponsione, a regime, degli aumenti che erano stati riconosciuti nel corso del 2022.

La Legge di bilancio 2023 ha quindi reso, strutturale e permanente, la maggiorazione – che era stata introdotta solo in via temporanea nel 2022 mediante il Decreto legge 73/2022, cosiddetto "Decreto Semplificazioni" – di **120 euro al mese** per i nuclei familiari con almeno una figlia o un figlio a carico con disabilità **in caso di Isee non superiore a 25.000 euro**.

Abrogando, inoltre, i commi 5 e 6 dell'art. 4 del Decreto legge 73/2022, la manovra prevede anche che, ai fini del riconoscimento dell'Assegno unico e universale:

- le figlie e i figli maggiorenni con disabilità, indipendentemente dall'età, siano equiparati alle/ai minorenni con disabilità;
- l'importo spettante a titolo di maggiorazione per la disabilità di figlie e figli maggiorenni, fino al compimento dei 21 anni di età, sia il medesimo previsto per le figlie e i figli minorenni con disabilità.

Viene quindi meno la distinzione precedentemente prevista dal Decreto legge 73/2022 in base alle fasce d'età (0-18; 18-21; > 21) che vengono, ora, tutte equiparate. Nello specifico, l'importo dell'Assegno unico e universale per ciascuna figlia e per ciascun figlio con disabilità, così come era nelle previsioni del Decreto legge 73/2022, **senza distinzione di età**, sarà:

- massimo di **175 euro mensili**, per i nuclei con **Isee familiare non superiore a 15.000 euro**;
- minimo di **50 euro mensili**, per i nuclei con **Isee familiare pari o superiore a 40.000 euro**.

Approfondimento FIRST CISL

Indipendentemente dal valore Isee, per le famiglie con figlie e figli con disabilità di età inferiore ai 21 anni di età, è prevista in aggiunta, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini Isee, pari a:

- 105 euro in caso di non autosufficienza;
- 95 euro in caso di disabilità grave;
- 85 euro in caso di disabilità media.

ATTENZIONE!

Il Comunicato stampa del Direttore generale dell'Inps, datato 30 dicembre 2022, prevede che gli importi definitivi saranno comunicati con una successiva circolare dell'Inps, anche per tenere conto della rivalutazione legata all'aumento del costo della vita, rivalutazione che sarà resa nota con Decreto Ministeriale. Gli aumenti spettanti, rivalutati a norma di Legge, saranno conseguentemente erogati a partire dalla mensilità di febbraio 2023, fatto salvo il diritto a eventuali conguagli spettanti a decorrere da gennaio 2023.

Bonus Psicologo

L'art. 1, comma 538, della Legge di bilancio apporta delle modifiche all'art. 1-quater comma 3 del Decreto legge 228/2021, volte a stabilizzare la misura cosiddetta "bonus psicologo" e ad aumentarne l'importo.

Per maggiori dettagli sul bonus psicologo si rimanda allo specifico [approfondimento First Cisl del 2 agosto 2022](#); con la Legge di bilancio non sono variati i requisiti e le modalità per richiederlo.

Il contributo potrà essere richiesto annualmente. Nella manovra è previsto che la misura venga **rifinanziata** con:

- **5 milioni di euro** nel 2023;
- **8 milioni di euro** nel 2024.

La novità più importante riguarda l'ammontare del contributo che passa da 600 a **1500 euro a persona** con Isee inferiore a 50.000 euro.

Bonus Cultura

La misura, introdotta nel 2016 per favorire l'accesso alla cultura da parte delle/dei giovani e che prevedeva l'erogazione di un buono spesa del valore di 500 euro alle/ai 18enni residenti in Italia, senza distinzioni di reddito o particolari requisiti legati al merito "raddoppia" e viene sostituita da due nuovi strumenti:

- **La Carta della Cultura Giovani**
 - concessa alle/ai residenti nel territorio nazionale e a coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità;
 - appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35.000 euro;
 - assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del 18° anno di età;
 - del **valore di 500 euro**;

- la **Carta del Merito**

- per coloro che hanno conseguito, non oltre l'anno dal compimento del 19° anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi;
- assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma;
- del **valore di 500 euro**.

Le due carte sono cumulabili, quindi possono essere possedute entrambe per un valore complessivo di **1.000 euro** e l'obiettivo resta quello di incentivare le/i giovani al "consumo culturale".

Nell'attesa di precisazioni da parte del Ministero della cultura si ipotizza che entrambe le nuove carte potrebbero avere lo stesso funzionamento del vecchio Bonus Cultura.

Il 1° dicembre 2022 è stato inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della cultura n. 184 del 26 settembre 2022 con le regole per il **bonus cultura diciottenni**.

Il Decreto contiene il regolamento che disciplina i **criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della Cultura** prevista dall'articolo 1, commi 357 e 358, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il vecchio Bonus Cultura, oggi Carta della Cultura Giovani è disponibile in forma elettronica e verrà gestito, nel corso del 2023, attraverso l'applicazione **18app**.

Per registrarsi al sito 18app occorre essere in possesso delle credenziali di identità digitale SPID o di una Carta d'Identità Elettronica (CIE) e fare l'accesso. Le richieste per ottenere il contributo dovranno essere effettuate dal 31 gennaio 2023.

Quest'anno, sostanzialmente, non ci sono cambiamenti per quanto riguarda l'utilizzo del bonus da parte delle/dei neo maggiorenni. Dovranno continuare a registrarsi sul portale 18app, e la procedura di registrazione sarà attiva e completamente operativa dal 31 gennaio fino al 31 ottobre 2023; le/i beneficiarie/beneficiari avranno tempo fino al **30 aprile 2024** per spendere i **500 euro** ricevuti.

Il cambiamento previsto dal comma 630 dell'art. 1 della Legge di bilancio, coinvolgerà le ragazze e i ragazzi che compiranno 18 anni nel corso del 2023.

Per conoscere le modalità di richiesta e il meccanismo di fruizione sia della Carta Cultura Giovani sia della Carta del Merito sarà necessario attendere un apposito Decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e quello dell'istruzione e del merito.

Tale Decreto dovrebbe arrivare **entro 60 giorni** dalla pubblicazione della Legge e contenere tutte le informazioni relative agli importi da assegnare, nel rispetto del limite di spesa e dei criteri di attribuzione e di utilizzo delle due nuove carte.